

**DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2023**

**416/2023/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA PAGINA SOLARE S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 302105893**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1265<sup>a</sup> riunione del 26 settembre 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. *f-ter*) (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- le deliberazioni dell'Autorità 14 maggio 2015, 298/2015/E/eel, 12 febbraio 2019, 42/2019/E/eel, 27 ottobre 2020, 403/2020/E/eel, 2 agosto 2022, 378/2022/E/eel, 7 febbraio 2023, 40/2023/E/eel e 12 settembre 2023, 396/2023/E/eel (nel seguito rispettivamente: deliberazioni 298/2015/E/eel, 42/2019/E/eel, 403/2020/E/eel, 378/2022/E/eel, 40/2023/E/eel e 396/2023/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo

svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Con reclamo presentato in data 21 marzo 2023 (prot. Autorità 19312 del 22 marzo 2023), Pagina Solare S.r.l. (di seguito anche: reclamante o Pagina Solare) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) la legittimità della decadenza della pratica di connessione avente codice di rintracciabilità 302105893 per violazione dell'articolo 9 del TICA;
2. con nota del 4 marzo 2023 (prot. 22569), l'Autorità ha trasmesso al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. con nota del 4 aprile 2023 (prot. Autorità 22677 del 5 aprile 2023), il reclamante ha risposto alla suddetta richiesta di integrazione;
4. con nota dell'11 aprile 2023 (prot. 25010), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota del 27 aprile 2023 (prot. Autorità 28756 del 27 aprile 2023), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
6. con nota del 30 aprile 2023 (prot. Autorità 29356 del 2 maggio 2023), Pagina Solare ha replicato alla memoria di e-distribuzione;
7. in data 8 settembre 2023, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

8. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
  - l'articolo 9, comma 1, secondo cui, tra l'altro, ai fini dell'autorizzazione dell'impianto di rete per la connessione:
    - a) le disposizioni riportate ai commi da 9.2 a 9.3 si applicano nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 387/03;
    - b) le disposizioni riportate ai commi da 9.4 a 9.9 e al comma 9.12 si applicano nei casi di procedimenti autorizzativi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
  - l'articolo 9, comma 3, secondo cui, tra l'altro, entro 90 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora la medesima dichiarazione non sia inviata

al gestore di rete entro le tempistiche precedentemente indicate, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche previste dal medesimo comma 9.3 del TICA. In caso contrario il preventivo decade;

- l'articolo 9, comma 5, secondo cui, tra l'altro, entro 90 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora la medesima dichiarazione non sia inviata al gestore di rete entro le tempistiche precedentemente indicate, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche previste dal medesimo comma 9.5 del TICA. In caso contrario il preventivo decade;
- l'articolo 9, comma 6, secondo cui, tra l'altro, entro 60 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, il gestore di rete è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo al medesimo gestore per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria;
- l'articolo 9, comma 8, secondo cui il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete può consentire al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi sulla rete esistente. In tali casi, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria con le stesse modalità e tempistiche previste dal comma 9.5 del TICA, al netto delle tempistiche previste dal comma 9.9 del TICA;

- l'articolo 9, comma 9, secondo cui nei casi previsti dal comma 9.8 del TICA, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle richieste di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. (...) Nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l'iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete;
- l'articolo 16 che disciplina la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;
- l'articolo 40, comma 11, secondo cui, tra l'altro, i gestori di rete formalizzano tempestivamente al richiedente la decadenza della pratica di connessione esplicitandone le motivazioni e dandone comunicazione con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento.

#### **QUADRO FATTUALE:**

9. In data 14 settembre 2020, Pagina Solare ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Teano istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28/11;
10. in data 21 giugno 2021, il reclamante ha presentato a e-distribuzione una domanda di connessione relativa ad un impianto fotovoltaico per una potenza in immissione richiesta di 993,6 kW, sito in Contrada Palmieri Snc, Teano (CE);
11. in data 7 ottobre 2021, il gestore ha emesso il preventivo di connessione alla rete MT per il suddetto impianto, assegnando il codice di rintracciabilità 302105893;
12. in data 11 dicembre 2021, il reclamante ha accettato il citato preventivo di connessione dichiarando di:
  - *“...avvalersi della facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione ai sensi dell'articolo 16 del TICA...”*;
  - *“...curare tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (impianto di rete e interventi su rete esistente e/o sviluppo) per la connessione (...) e si impegna a sottoporre preliminarmente a e-distribuzione S.p.A. stessa, per il benessere tecnico, il progetto delle opere necessarie alla connessione...”*;
13. in data 10 dicembre 2021, Pagina Solare ha effettuato il pagamento di 15.447,52 quale corrispettivo per la connessione previsto dall'articolo 12, comma 6, del TICA;
14. in data 21 dicembre 2021, il gestore ha inviato al reclamante il contratto di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del TICA da stipularsi prima della Comunicazione di Inizio dei Lavori;

15. in data 19 aprile 2022, e-distribuzione ha sollecitato l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo dell'impianto in questione, come previsto dall'articolo 9 del TICA;
16. in data 20 aprile 2022, il reclamante ha trasmesso la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
17. in data 8 giugno 2022 e in data 11 luglio 2022, con due note di identico contenuto, il gestore ha comunicato a Pagina Solare la decadenza della pratica di connessione *de qua* ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del TICA per “...violazione dell'articolo 9, comma 3, del TICA in quanto non è stata inviata la comunicazione attestante l'avvio dell'iter autorizzativo relativo al procedimento unico di cui al decreto legislativo n. 387/2003 entro la tempistica di cui al nostro sollecito del 19/04/2022...”;
18. in data 16 gennaio 2023, il reclamante ha contestato la decadenza della pratica di connessione *de qua*;
19. in data 21 marzo 2023, Pagina Solare ha adito la presente sede giustiziale.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

20. Pagina Solare afferma che “...le comunicazioni di decadenza inviate in data 08.06.22 e 11.07.22 basate unicamente sul mancato invio della dichiarazione sostitutiva, sono palesemente illegittime in quanto la Ditta ha adempiuto tempestivamente e correttamente a quanto richiesto...”;
21. infatti, “...a fronte della richiesta formulata il 19.04.22 dal distributore di trasmissione entro 30 giorni della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'attestazione dell'avvio dell'iter autorizzativo, la Ditta ha provveduto in data 20.04.2022 a caricare sul portale la documentazione integrativa occorrente (ossia la dichiarazione sostitutiva) ed allegandovi altresì l'atto comprovante la convocazione della conferenza dei servizi...”;
22. Pagina Solare afferma, inoltre, che “...nella memoria difensiva E-Distribuzione - innovando palesemente la motivazione della decadenza – afferma che la pratica è stata dichiarata decaduta per la mancata presentazione del progetto delle opere necessarie alla connessione. Un tale contegno è illegittimo in quanto viziato da un'integrazione postuma delle motivazioni della decadenza diverse da quelle oggetto dei provvedimenti di decadenza, motivazioni che avrebbero potuto e dovuto essere inserite nella preventiva interlocuzione con l'operatore...”;
23. il reclamante ritiene che e-distribuzione ha erroneamente disposto la decadenza di detta pratica sulla base dell'articolo 9, comma 3 del TICA in luogo del successivo comma 5; infatti “...Il TICA prevede iter diversi a seconda del tipo di procedimento autorizzativo prescelto per l'autorizzazione dell'impianto nonché in base alla scelta del produttore di realizzare l'impianto di rete in proprio...”; in particolare, Pagina Solare afferma che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del TICA, nei casi - come quello di specie - di procedimenti autorizzativi diversi dal procedimento unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 387/03, si

- applica l'articolo 9, comma 5 che *"...non prevede in alcun modo una comminatoria di decadenza connessa alla mancata preventiva trasmissione del progetto di rete al distributore per la relativa validazione (...) pertanto, nel caso di impianti soggetti a PAS, è necessario trasmettere al gestore unicamente la dichiarazione sostitutiva attestante la presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo prescelto..."*;
24. infine, il reclamante *"...eccepisce che nessuna norma né la comunicazione del 19.04.22 né tanto meno la lettera di accettazione del preventivo del 11.12.21 o la comunicazione del 21.12.21 del Gestore contengono l'impegno a presentare il progetto di rete preliminarmente entro uno specifico lasso temporale né tanto meno una decadenza connessa a tale adempimento entro un tempo perentoriamente fissato..."*;
25. pertanto, Pagina Solare *"...chiede l'accoglimento del reclamo..."*.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

26. e-distribuzione afferma la *"...legittimità dell'operato della scrivente società, atteso che la mancata presentazione del progetto di rete per la preventiva validazione da parte di ED ha comportato il rifiuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata dal reclamante in data 20/04/2022 ed attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, con la conseguente dichiarazione di annullamento della pratica in oggetto..."*;
27. il gestore sottolinea che *"...in data 11/12/2021, il reclamante ha sottoscritto la lettera di accettazione del preventivo (...) nella quale ha dichiarato di impegnarsi "a sottoporre preliminarmente a E-distribuzione S.p.A., per il benessere tecnico, il progetto delle opere necessarie alla connessione". Tale impegno è esplicitamente richiesto dal gestore qualora il produttore, come nel caso di specie, decida di gestire in proprio l'iter autorizzativo mediante procedimento unico ovvero sia nel caso di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003, sia nel caso di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ex. D.Lgs.28/2011 ..."*;
28. il gestore rileva, inoltre, che *"...Al di fuori delle considerazioni afferenti all'applicabilità dell'art. 9.3 in luogo del 9.5 del TICA. la scrivente società osserva come codesta spettabile Autorità si sia già espressa su una questione speculare a quella oggetto del reclamo laddove l'iter autorizzativo adottato dal produttore corrisponda alla PAS. Nello specifico, con deliberazione 12 febbraio 2019 n. 42/2019/E/eel, si è ribadita la posizione in base alla quale la procedura autorizzativa di cui alla citata PAS non risulta validamente avviata nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 9 del TICA laddove l'avvio del procedimento autorizzativo, seppur azionato entro il termine previsto dal TICA, risultasse carente di un necessario documento, parimenti richiesto dal TICA, ossia il progetto dell'impianto di rete validato dal gestore..."*;
29. per quanto sopra, e-distribuzione ritiene *"...vi siano gli estremi per accertare l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere e per l'effetto, ed in alternativa al rigetto del reclamo, dichiararsi l'archiviazione dello stesso..."*.

#### VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

30. Ai fini della risoluzione della presente controversia occorre stabilire se e-distribuzione abbia legittimamente o meno disposto la decadenza della pratica di connessione con codice di rintracciabilità 302105893, ai sensi dell'articolo 9 del TICA, in considerazione degli obblighi previsti in capo al richiedente la connessione (il reclamante, nel caso di cui al presente provvedimento) dalla medesima disposizione in materia di coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni;
31. delineato il *thema decidendum*, in via preliminare si evidenzia che l'articolo 9 del TICA definisce le diverse fasi e le relative tempistiche che il richiedente la connessione deve rispettare, pena la decadenza del preventivo, ai fini del coordinamento delle diverse attività previste dall'iter di connessione ai sensi del TICA e dalla normativa autorizzativa vigente per l'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto di produzione e dell'impianto di utenza per la connessione – entrambi di competenza del richiedente la connessione – ed eventualmente anche per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) aspetto questo di competenza del gestore a meno che (come è avvenuto nella fattispecie in esame) il richiedente non eserciti la facoltà di farsene carico direttamente;
32. ciò precisato, occorre sottolineare che la tesi, sostenuta dal reclamante, secondo cui la validazione del progetto di rete da parte del gestore, prima dell'avvio dell'iter autorizzativo, non sarebbe stata necessaria in quanto non prescritta espressamente (a differenza del comma 3) dal comma 5 dell'articolo 9 del TICA per i procedimenti autorizzativi di cui all'articolo 9, comma 1, lett. b) del TICA (come la PAS in questione), non è condivisibile;
33. in particolare, con riferimento all'iter di connessione oggetto del presente reclamo, si osserva che in data 11 dicembre 2021, all'atto dell'accettazione del preventivo, Pagina Solare ha dichiarato, tra l'altro:
- *“...che curerà tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (impianto di rete e interventi su rete esistente e/o sviluppo) per la connessione...”*;
  - *“...di avvalersi della facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione ai sensi dell'articolo 16 del TICA...”*;
34. pertanto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. b) del TICA, trova applicazione alla fattispecie in esame anche quanto previsto dai commi 8 e 9 dell'articolo 9 del TICA che dispongono, rispettivamente, quanto segue:
- *“...il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative dell'impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria con le stesse modalità e tempistiche di cui al comma 9.5, al netto delle tempistiche di cui al comma 9.9...”*;

- “...nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell’impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l’iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete...”;
35. in virtù del descritto quadro regolatorio, sussisteva dunque l’obbligo per Pagina Solare di avviare, nei termini indicati, l’iter autorizzativo per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione, al netto delle eventuali tempistiche previste dal comma 9 dell’articolo 9 del TICA, entro la data del 19 aprile 2022;
36. a tal proposito si richiama il consolidato orientamento interpretativo espresso dall’Autorità in precedenti decisioni giurisdizionali (cfr. le deliberazioni 298/2015/E/eel, 42/2019/E/eel, 403/2020/E/eel, 378/2022/E/eel, 40/2023/E/eel e 396/2023/E/eel) dalle quali non vi è ragione di discostarsi, ribadendo che - in tutti i casi in cui il richiedente si sia impegnato a curare gli adempimenti dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete e, quindi, anche la redazione del progetto di rete - l’istanza di avvio dell’iter autorizzativo deve essere presentata entro il termine previsto e necessariamente corredata anche dal progetto di rete validato dal gestore, in quanto detta validazione rappresenta un requisito fondamentale, perché riguarda, non la realizzazione dell’impianto di produzione, destinato a rimanere nella titolarità e nella piena disponibilità del produttore da fonte rinnovabile, bensì di opere di rete, come tali destinate invece ad essere acquisite dal gestore e ad entrare a far parte del suo *asset*; ciò posto, è evidente che le concrete modalità di realizzazione dell’impianto di rete non possano prescindere da una verifica da parte del soggetto titolare della rete chiamato, dapprima, a integrare le nuove opere all’interno della complessa configurazione della rete di distribuzione e, successivamente, a gestirne l’esercizio in funzione dell’erogazione del servizio di distribuzione. In definitiva, il gestore di rete, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema, non potrebbe accettare che entrino a far parte del proprio *asset* opere non compatibili con gli standard tecnici da esso definiti;
37. peraltro, non può non rilevarsi che - nel caso in esame - il gestore, per un elementare dovere di *clare loqui* e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, avrebbe dovuto dar conto, nella motivazione delle citate comunicazioni di decadenza, che la dichiarazione attestante l’avvio dell’iter autorizzativo doveva essere corredata anche dal progetto dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal medesimo gestore. D’altra parte, il descritto quadro regolatorio doveva comunque essere conosciuto dal reclamante, quale “professionista del settore”, in ragione della diligenza “specificata” richiesta dalla natura professionale dell’attività esercitata *ex art. 1176, comma 2 del c.c.* e per il noto principio per cui *ignorantia legis non excusat*;
38. in conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie, risulta accertato che il gestore ha legittimamente disposto la decadenza della pratica di connessione avente codice di rintracciabilità 302105893 applicando quanto previsto dai commi 5, 8 e 9 dell’articolo 9 del TICA, in quanto non è stata inviata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo corredata dal progetto di rete preventivamente validato



dal gestore entro 90 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo (che nel caso di specie sono scaduti il 19 aprile 2022);

39. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
40. pertanto, ritenuto che sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato

### **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Pagina Solare S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione avente codice di rintracciabilità 302105893;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 settembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*